

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../363765/2007

OGGETTO: COMUNE DI LEINI' - VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente, adottata dal Comune di Leini, con deliberazione C.C. n. 61 del 20/12/2006, trasmesso alla Provincia il 27/02/2007, ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 029/2007)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 61 del 20/12/2006 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, al fine di procedere con la realizzazione di un tratto di viabilità compreso tra via Volpiano e via Palera, propone di rinnovare il vincolo per l'esproprio, presente sul tracciato previsto dal Piano vigente, approvato nel 2000 ed attualmente decaduto;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato

con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito alla Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente, (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottata dal Comune di Leinì, con deliberazione C.C. n. 61 del 20/12/2006, la seguente osservazione:
 - a) la Variante in oggetto è stata adottata ai sensi del settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77, riportando, però, all'interno dell'atto deliberativo di adozione riferimenti al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 relativo alle procedure di esproprio ed allegando la documentazione prevista da quest'ultimo; gli allegati alla Variante sono costituiti infatti dal progetto dell'opera viaria; il procedimento individuato, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. Si ricorda infatti che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa. In particolare, al fine di favorire una esauriente lettura della Variante, è opportuno, innanzi tutto individuare una procedura unica di adozione (Variante Parziale al Piano o Variante semplificata ai sensi del D.P.R. 327/2001) ed allegare la documentazione necessaria; nel caso si opti per la Variante Parziale al Piano vigente, questa deve contenere le Tavole di Piano (vigente ed in progetto), la "*Relazione Illustrativa*" e le N.d.A. qualora interessate da modifiche e non dal solo Progetto Preliminare dell'intervento;
 - b) con riferimento a quanto sopra, inoltre e a differenza di quanto indicato nell'atto di adozione, il quale rimanda ad un secondo tempo la redazione dello studio idrogeologico (per la quale è incaricata la stessa società redattrice del Progetto), si ricorda che lo studio geologico delle aree interessate (supportato da adeguati elaborati cartografici) deve precedere e non seguire la pianificazione urbanistica e che le previsioni della Variante parziale devono comunque essere verificate ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP e della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare stessa, datata dicembre 1999, la quale precisa che " ... *si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77.*";
 - c) si rileva, inoltre, che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*";
 - d) si segnala, infine, che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17

della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41; tale dichiarazione dovrà essere riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;

2. **dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Leinì la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,